



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 929 del 22/08/2023

Determina del Responsabile N. 58 del 22/08/2023

PROPOSTA N. 1080 del 22/08/2023

OGGETTO: Comune di Ascoli Piceno - Verifica di Assoggettabilità alle procedure di VAS (art.12 D.Lgs.152/06), in forma semplificata (delibera di GR n.1647/2019), della variante al PRG per la realizzazione di un Centro Sociale (Parrocchia dei SS Simone e Giuda)

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Ascoli Piceno con nota prot. n. 56722 del 28.06.2023 di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, relativa alla variante al vigente PRG per la realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda – Contratto di Quartiere II;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 22.08.2023, di seguito integralmente trascritto:

'''''''''''''''' Con nota prot. n. 56722 del 28.06.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 29.06.2023, con prot. n. 15261, il Comune di Ascoli Piceno, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, relativa alla variante al vigente PRG per la realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda – Contratto di Quartiere II, indicando il link nel quale sono stati resi disponibili il Rapporto Preliminare di Screening semplificato con il relativo modulo e gli elaborati di variante.

Con nota prot. n. 15406 del 03.07.2023, lo Scrivente Settore ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link nel

quale il Comune di Ascoli Piceno ha reso disponibili il rapporto preliminare semplificato e gli elaborati della variante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e al paragrafo A.4) dell'allegato A alla delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- AST Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione;
- Regione Marche Genio Civile;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP Poliservizi;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Con nota prot. n. 70877 del 08.08.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 08.08.2023 con prot. n. 18252 il Comune di Ascoli Piceno, considerato che il rapporto preliminare semplificato per la verifica di assoggettabilità trasmesso con la sopraccitata nota prot. n. 56722 del 28.06.2023 contiene refusi ed errori materiali ha inviato, in sostituzione dello stesso, un ulteriore rapporto preliminare.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

La CIIP Vettore, con nota prot. n. 12817 del 13.07.2023, verificato che la realizzazione del Centro Sociale non ha un impatto significativo sull'ambiente in quanto il bilancio idrico e fognario rispetto al Piano vigente rimane inalterato, ha comunicato quanto segue:

- la nascita del Centro Sociale di aggregazione giovanile non necessita della realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguite, delle normali diramazioni da collegare agli impianti idrici e fognari acque nere esistenti, adeguate alle normative vigenti, con l'ubicazione a confine di proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), sia del pozzetto di consegna (impianto fognature acque nere);
- relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sus. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.”;
- infine nel caso in cui i lavori andranno ad interessare condotte idriche e fognarie esistenti, il richiedente dovrà, a propria cura e spese, spostare e/o adeguare le infrastrutture interessate, concordando preventivamente i lavori con questa Azienda.

L'AST di Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione, con nota prot. n. 65270 del 01.08.2023 ha ritenuto di escludere, per quanto di competenza, la pratica di cui in oggetto dal procedimento di valutazione ambientale strategica, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

- dovranno essere previste ad attuate opportune opere e/o azioni relative alla fase di cantierizzazione (demolizioni – costruzioni) aventi lo scopo di mitigare l'impatto con l'ambiente e con le aree confinanti con particolare riferimento a polveri e rumori;
- se nella fase di demolizione degli edifici si dovessero rinvenire materiali contenenti amianto si dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- la percentuale di superficie permeabile non deve essere difforme dai requisiti minimi previsti e le superfici destinate a parcheggio dovranno essere realizzate in modo tale da garantire un regolare deflusso delle acque meteoriche, anche in presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria, evitando fenomeni di ristagno e ruscellamento.

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n. 88999 del 09.08.2023, ha ritenuto di non assoggettare a VAS la variante in esame; per quanto riguarda l'aspetto della tutela archeologica, considerato che l'area in argomento risulta ad alto potenziale archeologico in quanto a breve distanza dalla stessa si sono avuti rinvenimenti archeologici riferibili a età pre-protostorica, è stato altresì ritenuto opportuno che tutte le lavorazioni che prevedano attività di scavo o movimento terra connesse alla realizzazione dell'opera in progetto, al fine di evitare il danneggiamento dell'eventuale patrimonio archeologico sepolto, vengano condotte con la continua assistenza di archeologi professionisti qualificati ai sensi della L n. 110 del 22.07.2014 e del successivo DM n. 244 del 20.05.2019 con oneri a carico della committenza. E' infine presente un rimando all'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004 che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).

L'AATO n. 5 Marche Sud, con nota prot. n. 1546 del 02.08.2023, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS con le seguenti prescrizioni:

- **rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel succitato parere del Gestore CIIP SpA;**
- **relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che** la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme;
- **relativamente ad un eventuale spostamento degli impianti tecnologici (idrici e fognari)** per esigenze di cantiere è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del richiedente.

La Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio (Genio Civile) e il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione, non hanno espresso alcun parere in merito alla pratica di cui in oggetto.

CONTENUTI DEL PIANO

La variante, ferma restando la vigente destinazione urbanistica dell'area, è finalizzata ad attuare l'intervento contenuto nel Contratto di Quartiere II come prescritto dall'art. 22 bis delle NTA; in particolare viene prevista la realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS Simone e Giuda mediante la costruzione di due corpi di fabbrica collegati tra loro, destinati a sala polivalente ed a servizi, per una superficie coperta totale di circa mq 790.00 e volume complessivo di mc 4.747,96 (mc 3.745,78 edificio polivalente, mc 1.002,18 edificio a servizi).

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;

Viene inoltre attestato che l'intervento:

- ricade in area distinta nel PRG vigente in Zona 16 - Servizi di Quartiere – Chiesa complesso della Parrocchia dei SS Simone e Giuda (zona "C") disciplinata all'art. 22 bis delle NTA;

- non è conforme al vigente PRG; la variante al PRG è finalizzata ad attuare l'intervento previsto nel Contratto di Quartiere II come prescritto dall'art. 22 bis delle NTA; la zona urbanistica rimane invariata;
- la variante non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- la variante non ha effetti significativi nei territori contermini;
- la variante non risulta interessata dalla presenza di ambiti di tutela del vigente PRG adeguato al PPAR o del PPAR;
- la variante non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- la variante comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii (art. 142, comma 1, lett. c fiume Tronto);
- la variante non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- la variante non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- la variante non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- la variante non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- la variante è conforme al Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale approvato dal Comune con atto n. 54 del 04.12.2018.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante al vigente PRG per la realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda – Contratto di Quartiere II; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida regionali per la VAS approvate con delibera di GR n. 1647/2019 e con riferimento a quelli dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Rapporto Preliminare semplificato risulta articolato come di seguito meglio specificato.

SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se il Piano possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi" a seguito dell'attuazione del Piano attuativo in esame (come prescritto dall'art. 13 comma t del D.Lgs n.152/2006).

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

L'analisi dei piani e programmi ritenuti pertinenti, in considerazione dell'ambito territoriale e settoriale d'intervento dello stesso e dei suoi contenuti, consente di verificare la coerenza della variante rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione.

Allo scopo è stata predisposta una tabella riepilogativa dalla quale emerge che la variante non interferisce con i piani considerati (Piano Pesistico Ambientale Regionale, Piano di Inquadramento Territoriale, Strategia di Sviluppo Sostenibile Regionale, Piano Regionale di Tutela delle Acque, Piano Regionale Gestione Rifiuti, Piano Regionale Mantenimento Qualità dell'Aria, Piano Energetico Ambientale Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano di classificazione acustica comunale).

E' altresì presente un'altra tabella riepilogativa nella quale, in rapporto al regolamento comunale considerato (raccolta comunale località Relluce, raccolta comunale via Monini, attività di somministrazione alimenti e bevande, attività ispettiva su impianti termici, regolamento edilizio comunale, rifiuti urbani e assimilati, salvaguardia del centro storico), sono specificate la pertinenza e l'incidenza rispetto ai temi ambientali della valutazione ambientale strategica (rifiuti, attività produttive, inquinamento ambientale, pianificazione territoriale, uso di spazi pubblici).

AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

Al fine di definire l'ambito di influenza ambientale e territoriale della variante sono stati individuati i temi ambientali (biodiversità, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, aria, mutamenti climatici, salute umana, popolazione, beni culturali) ed i settori di governo (urbanistica/edilizia, viabilità/mobilità, aree verdi, ciclo delle acque, energia, rifiuti) con i quali la stessa potrebbe interagire, anche indirettamente, determinando effetti.

Per l'individuazione degli ambiti di influenza ambientale e territoriali è stato utilizzato il modello della check list con precisazione degli indicatori, delle possibili interazioni e del relativo esito; dei temi ambientali considerati sono ritenuti pertinenti i temi acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, aria, mutamenti climatici, popolazione.

L'ambito di influenza territoriale di un Piano è costituito dall'area nella quale potranno manifestarsi gli impatti ambientali derivanti dall'attuazione dello stesso; nel caso di specie avrà come ambito di applicazione le aree oggetto della variante e quelle del contesto limitrofo.

Viene evidenziato che in ogni caso la variante, considerate la natura della stessa, la porzione di città interessata, la collocazione marginale ma comunque servita dalle principali infrastrutture e servizi, non determinerà particolari criticità ambientali o territoriali.

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Per la definizione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti all'adozione della variante al vigente PRG, viene fatto riferimento alla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile della Regione Marche (SRSvS) approvata con delibera di CR n. 44/2007, anche se con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 25 del 13 dicembre 2021 è stata approvata la nuova STRASS.

Sono individuate quattro aree d'intervento (clima e atmosfera, natura e biodiversità, ambiente e salute, uso e gestione delle risorse naturali e dei rifiuti) rispetto alle quali sono stati indicati i macro obiettivi di sostenibilità e le azioni progettuali per il loro raggiungimento.

Viene altresì fatto riferimento ai criteri di sostenibilità di cui alla LR n. 14/2008 "Norme per l'edilizia sostenibile" a riguardo dei quali è stata prodotta una tabella di sintesi con specificate la rispondenza del progetto agli stessi.

E' presente infine la tabella "Obiettivi specifici di sostenibilità ambientale" nella quale per ogni tema ambientale e settore di governo ritenuto pertinente viene individuato il relativo aspetto ambientale, l'obiettivo di sostenibilità e il corrispondente indicatore.

VERIFICA DI PERTINENZA

In questa sezione, come richiesto dalle linee guida regionali per la VAS, è stato esaminato il livello di pertinenza della variante al PRG rispetto ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui al primo punto dell'Allegato I alla parte seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.; è stata prodotta una tabella con evidenziate, rispetto al gruppo 1 dei criteri, pertinenza e motivazione.

INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEI POSSIBILI IMPATTI E SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI

In questa sezione sono stati individuati i possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione della variante al PRG, attribuendo una pertinenza rispetto le probabili relazioni "causa-effetto" tra le previsioni della stessa e i temi ambientali/settori di governo ritenuti pertinenti, considerando:

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., della variante al vigente PRG del Comune di Ascoli Piceno per la realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda – Contratto di Quartiere II, con le seguenti prescrizioni

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) nell'ambito del procedimento di che trattasi, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni negli stessi contenuti;
2. qualora in sede di adozione e/o approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali osservazioni/rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui alla LR n. 34/92 e ss.mm.ii..

- B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ascoli Piceno quale Autorità Procedente ed ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA); valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- D) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- E) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- F) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- G) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorno con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore

(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 22/08/2023

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO